



Civile Sent. Sez. 1 Num. 1365 Anno 2016

Presidente: DI PALMA SALVATORE

Relatore: BERNABAI RENATO

Data pubblicazione: 26/01/2016

SENTENZA

sul ricorso 14779-2009 proposto da:

BANCA CREDITO COOPERATIVO CENTRO CALABRIA - SOCIETA'
COOPERATIVA (c.f./p.i. 01935780799), in persona del
Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA DELLA GIULIANA 58, presso l'avvocato PIETRO
TROIANIELLO, che la rappresenta e difende unitamente
all'avvocato ANDREA RIANNA, giusta procura a margine
del ricorso;

2015

1876

- *ricorrente* -

contro

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E



AGRICOLTURA DI CATANZARO;

- intimata -

contro

PIETRAMALA WALTER (C.F. PTRWTR73S21C352G), nella qualità di Presidente dell'Associazione TOP SPORT, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA MENDOLA 198, presso l'avvocato MELANIA ELIA, rappresentato e difeso dall'avvocato ANDREA FERRARA, giusta procura speciale per Notaio dott. ROCCO GUGLIELMO di CATANZARO - Rep.n. 154.728 del 13.11.15;

- resistente -

avverso la sentenza n. 336/2009 del TRIBUNALE di CATANZARO, depositata il 18/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/11/2015 dal Consigliere Dott. RENATO BERNABAI;

udito, per la ricorrente, l'Avvocato P. TROIANIELLO che si riporta;

udito, per il resistente, l'Avvocato A. FERRARA, per procura spec. Notaio, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. IMMACOLATA ZENO che ha concluso per l'inammissibilità del primo e terzo motivo, resto rigetto.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 25 ottobre 2005 presso il giudice di pace di Catanzaro, il sig. Walter Pietramala, nella qualità di presidente dell'associazione TOP SPORT, chiedeva la cancellazione, previa sospensione cautelare, del protesto illegittimamente levato di un assegno bancario di euro 460,00, oggetto di furto ai suoi danni, regolarmente denunciato.

Disposta la sospensione dell'iscrizione nel registro informatico di cui all'art.3 bis del decreto legislativo 18 settembre 1995 n. 381, veniva instaurato il giudizio di merito, in cui né la Camera di commercio, né la banca trattaria "Credito cooperativo Centro Italia, evocata in giudizio presso la filiale di viale dei Normanni in Catanzaro, si costituivano, venendo perciò dichiarati contumaci.

Con sentenza 9 marzo 2006 il giudice di pace accoglieva il ricorso e disponeva, per l'effetto, la cancellazione del nome del Pietramala dal registro informatico, mediante specifica annotazione; con condanna della banca alla rifusione delle spese di lite.

Il Tribunale di Catanzaro rigettava il successivo gravame con sentenza 18 marzo 2009.

Motivava

- che era infondata l'eccezione preliminare di nullità della notificazione, sollevata sotto il profilo che non fosse stata eseguita presso la sede centrale: dal momento che essa era avvenuta presso un'articolazione locale della banca, che non costituiva un soggetto giuridico diverso ed aveva un rappresentante autorizzato a stare in giudizio;

- che era irrilevante l'eccezione di incompetenza del giudice di pace ad emettere il provvedimento cautelare, in violazione degli articoli 669 ter e 669 quater cod. proc. civile: sia, perché tale provvedimento avrebbe dovuto essere impugnato con reclamo, sia, perché i suoi effetti erano comunque superati dalla successiva decisione di merito, che prescindeva dall'esistenza dei presupposti della misura cautelare;

- che, nel merito, tutte le altre censure erano destituite di fondamento per le ragioni esposte nella sentenza di primo grado, interamente condivise.

Avverso la sentenza, notificata il 16 aprile 2009, la Banca Credito cooperativo Centro Calabria-soc. coop. proponeva ricorso per cassazione articolato in tre motivi, notificato il 12 giugno 2009 ed ulteriormente illustrato con memoria ex art.378 cod. proc. civile.

Deduceva

1) la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, nell'applicare alla fattispecie concreta l'art.4 della Legge 12 febbraio 1955, n. 77 (*Pubblicazione degli elenchi dei protesti cambiari*), inestensibile ai protesti di assegno: con la conseguente violazione della competenza ad emettere i provvedimenti di sospensione e cancellazione, che apparteneva al tribunale, e non al giudice di pace;

2) la nullità della notificazione dell'atto introduttivo di primo grado, eseguita presso una mera filiale e non presso la sede centrale;



3) la carenza di motivazione in ordine all'accertamento dell'identità dell'assegno protestato con quello oggetto di furto: identità, negata dalla banca ricorrente

Il sig. Pietramala depositava "*comparsa di costituzione*", non notificata alla Banca ricorrente.

All'udienza del 17 novembre 2015, il Procuratore generale e i difensori precisavano le rispettive conclusioni come da verbale. In epigrafe riportate.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Natura pregiudiziale riveste il secondo motivo, afferente la nullità della notificazione, non eseguita presso la sede legale della banca, in viale dei Normanni, Catanzaro.

Il motivo è infondato.

È vero che l'attività posta in essere da filiali o succursali di una banca - prive di personalità giuridica, così come indicato nella direttiva CEE 12 settembre 1977 n.780 ed espressamente ribadito dall'art.1, lett. e) del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (*Testo unico bancario*) - deve essere imputata all'istituto di credito, di cui costituiscono un'articolazione periferica, senza assurgere a centro autonomo di imputazione di rapporti giuridici; tuttavia, ai dirigenti preposti a tali filiali è, di regola, riconosciuta la qualità di institore, ai sensi dell'art. 2203 cod. civile, dalla quale deriva la loro legittimazione attiva e passiva in giudizio in nome della banca preponente, con



imputazione a quest'ultima dell'attività giudiziaria da essi svolta (Cass., sez.3, 19 aprile 2011 n.8976).

Ne consegue la validità della notificazione eseguita presso la sede della filiale presso la quale il Pietramala intratteneva il rapporto di conto corrente ed alla quale, quindi, faceva capo l'esercizio dei diritti scaturenti dalla convenzione di assegno (Cass., sez.3, 25 luglio 2008, n. 20.425).

Né viene negato, in questa sede, che tale filiale fosse dotata di una stabile rappresentanza, che la elevasse al rango di centro operativo, e quindi di sede secondaria dell'istituto di credito (escludendo, in tal modo, che essa consistesse solo in un ufficio di rappresentanza, o in un recapito utilizzato unicamente per svolgere attività promozionale di studio dei mercati; o ancora un mero sportello interno, attivo presso enti pubblici di diversa natura): rendendo dunque applicabile la disciplina della rappresentanza cd. commerciale ex art. 2203 e segg. cod. civile.

Anche il primo motivo, con cui si censura la violazione dell'art.4 della legge 77/1955 è infondato. 97

La ricorrente solleva una questione di natura sostanziale, negando l'estensibilità della procedura speciale prevista per la cambiale alla cancellazione del protesto di assegno. Adduce, a sostegno, una copiosa giurisprudenza di legittimità, suffragata anche da una pronuncia della Corte costituzionale, che però non appaiono conferenti, attenendo al diverso problema del protesto legittimamente levato, ma suscettibile di cancellazione, ove il debitore paghi, entro il termine di grazia di cinque giorni dal protesto, la somma dovuta.

In tale evenienza, è pienamente condivisibile la distinzione di disciplina legale: altro è, infatti, il sia pur tardivo adempimento di una promessa di pagamento - quale, ad esempio, il vaglia cambiario - rispetto all'illegittima - seppur non più penalmente illecita - emissione di un mezzo di pagamento come l'assegno, che risulti privo di provvista.

Nessuna *ratio* discretiva invece può ravvisarsi nella diversa fattispecie dell'illegittimità originaria del protesto: che anzi, più ancora nell'assegno che nella cambiale, impone una sollecita rettifica, al fine di ridurre il pregiudizio ingiusto del debitore non inadempiente.

Viene quindi a cadere altresì la censura di carattere processuale: anche a prescindere dal rilievo, comunque assorbente, che dal testo della motivazione del provvedimento impugnato emerge che la contestata violazione della competenza - sotto il profilo che questa appartenesse al tribunale, e non al giudice di pace - era limitata alla fase cautelare: come reso evidente dai riferimenti agli articoli 669 ter e quater cod. proc. civile.

Né la banca ha dedotto, nel motivo di ricorso, l'omessa pronuncia sulla medesima doglianza, in ipotesi reiterata in ordine al giudizio di merito.

E' invece fondato il terzo motivo.

La motivazione della sentenza sui presupposti di fatto del protesto è meramente apparente, consistendo in una pedissequa *relatio* alla motivazione del primo giudice: che però andava puntualmente vagliata alla luce delle critiche mosse dall'appellante.

La conferma, sia pur integrale, della decisione non poteva certo prescindere dalla disamina dei motivi di impugnazione proposti, bisognosi di una puntuale confutazione, se ritenuti infondati. La fattispecie è quindi diversa da quella esaminata da Cass., sez. unite, 16 gennaio 2015 n.642, ove si è affermato che per il diritto positivo non si pone un problema di originalità, ovvero di paternità, con riguardo alle modalità espressive utilizzate in motivazione; tanto meno, con riguardo ai contenuti di essa.

Una volta assunta, infatti, la decisione ed individuate le ragioni, giuridiche e di fatto, che la sostengono, si deve pertanto riconoscere al giudice la possibilità di esporle nel modo che egli reputi più idoneo; eventualmente richiamando anche atti di parte, con o senza virgolette o tecnica del discorso indiretto: restando però requisito essenziale che la sentenza mostri chiaramente l'avvenuto vaglio critico dei motivi di gravame.

Ciò che, appunto, non è possibile ravvisare nella motivazione in esame, consistente in una generica ed onnicomprensiva approvazione della pronuncia di primo grado, in un'unica frase, in chiusura di motivazione (*"Nel merito, tutte le altre censure mosse dall'appellante sono destituite di ogni fondamento per le medesime motivazioni di cui alla sentenza del giudice di pace che questo giudicante condivide fa proprie e che devono essere qui intese integralmente trascritte..."*).

La sentenza deve essere quindi cassata *in parte qua*, con rinvio al Tribunale di Catanzaro, in diversa composizione, per un nuovo giudizio.

P.Q.M.

- Accoglie il terzo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta, con rinvio al Tribunale di Catanzaro, in diversa composizione, anche per il regolamento delle spese della fase di legittimità.

Roma, 17 Novembre 2015